



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class.:* 34.43.01/20.140.1/2019/DG ABAP – Serv V  
34.43.01/10.8.1/2021/SSPNRR

*M* Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale  
*va@pec.mite.gov.it*

*E.p.c.* Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
*udcm@pec.cultura.gov.it*

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della DG ABAP

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria  
*sabap-umb@pec.cultura.gov.it*

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale  
*sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it*

Regione Umbria  
Direzione Regionale Governo del Territorio,  
Ambiente e Protezione Civile.  
*direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it*

*Oggetto:* [ID\_VIP 7319] Progetto di un impianto Eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato "Phobos" della potenza complessiva di 42 MW e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) e Orvieto (TR).

Procedura: VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: società RWE Renewables Italia S.r.l.

**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**



**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance";

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

-----

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot.48979 del 21.04.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, il 11/08/2021 con prot. n. MATTM 88754 la nota prot. 1033-2021-51-6-P del 05/08/2021, perfezionata in ultimo con nota prot. 1520-2021-51-6-P del 25/11/2021 acquisita agli atti con prot. MATTM/132198 del 26/11/2021, con le quali la RWE Renewables Italia S.r.l. ha presentato, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006;



**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 17092-P del 09.05.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con nota endoprocedimentale prot. 10610 del 25.05.2022, acquisita al prot. 19820-P del 25.05.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE in quella data, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale evidenziando le gravi criticità paesaggistiche del progetto la cui realizzazione provocherebbe "grave perdita dei valori tutelati ed alterazione profonda del paesaggio";

**CONSIDERATO** che il Serv. II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. prot. 1010 del 06.06.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, valutato quanto indicato dalla SABAP Umbria prot. 1061 del 25.05.2022 ha comunicato di concordare con quanto richiesto da quest'ultima;

**CONSIDERATO** che il Serv. III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP, con nota prot. prot. 20021 del 26.05.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, valutato quanto indicato dalla SABAP Umbria ha confermato che, con riferimento all'impianto, "non risultano al contorno immediato beni di interesse architettonico" tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004.

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione con la Società proponente tenutasi in data 31/05/2022, in videoconferenza, a seguito di convocazione del MiTE, prot. 3044 del 17/05/2022, per l'illustrazione del progetto al gruppo istruttorio 4 della CTVA PNRR-PNIEC;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 22722-P del 15.06.2022, presa visione delle note endoprocedimentali sopra citate della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, del Serv. II e III della DGABAP, nonché sentite per le vie brevi la Soprintendenza ABAP dell'Umbria e la Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, relativamente alle richieste di integrazioni della documentazione progettuale trasmessa, ha inviato al MiTE e tra gli altri, per conoscenza, alla Soc. Proponente, la richiesta di integrazioni di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. 5555 del 04.08.2022 Ha chiesto al Proponente documentazione progettuale integrativa;

**CONSIDERATO** che la Società proponente con nota prot. 898-2022-51.6 P del 05.08.2022 ha chiesto la proroga di 20 giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta e che il MiTE con nota prot. 101476 del 16.08.2022 ha concesso la proroga richiesta;

**CONSIDERATO** che il Proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta con pec del 13.09.2022 e con nota del 15.09.2022;

**CONSIDERATO** che il 19.09.2022 è stata pubblicata la documentazione integrativa richiesta sul sito ufficiale del MiTE;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 3708 del 22.09.2022, ha inviato alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria e alla Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto prendendo in considerazione tutta la documentazione pervenuta e pubblicata sul sito ufficiale del MiTE;

**CONSIDERATO** che il proponente ha inviato ulteriore documentazione volontaria con nota 13.09.2022, acquisita al protocollo MASE n. 7152 del 28/09/2022, pubblicata anch'essa nel portale web dedicato;



**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP dell'Umbria con nota prot. 20850 del 21.10.2022, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale a seguito delle integrazioni presentate, nel quale viene confermato il parere non favorevole precedentemente espresso (con nota prot. prot. 10610 del 25.05.2022);

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, con nota endoprocedimentale prot. 15682 del 16.11.2022, dopo aver esaminato la documentazione progettuale comprensiva delle integrazioni, ha inviato il proprio contributo istruttorio nel quale sono evidenziate dettagliatamente numerose criticità paesaggistiche del progetto in argomento;

**CONSIDERATO** che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con nota prot. prot. 6226 del 29.11.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, valutato quanto comunicato dalla SABAP Umbria (prot. 20850 del 21.10.2022) e quanto comunicato dalla SABAP per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale (prot. 15682 del 16.11.2022) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale negativo;

**CONSIDERATE** e valutate le sotto indicate **Osservazioni**, pervenute e pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- **Avv. Emilio Festa**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71317 dell'08.06.2022 (in particolare le osservazioni 2 e 7e);
- **Associazione Amici della Terra onlus**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71821 del 09.06.2022;
- **Sig.ra Monica Tommasi** (a nome di 9 associazioni), nota acquisita dal MiTE al prot. 071291 del 08.06.2022 (in particolare le osservazioni 4, 5 e 6);
- **Sindaco Comune di Allerona**, Sig. Sauro Basili, nota acquisita dal MiTE al prot. 71660 del 08.06.2022
- **Associazione Bolsena Lago d'Europa**, nota acquisita dal MiTE al prot. 70477 del 07.06.2022 (in particolare le osservazioni 4 e 5);
- **Ass. EpoOK Ecomuseo del Paesaggio Orvietano** - Sig.ra Chiara Tiracorrendo, nota acquisita dal MiTE al prot. 71240 del 08.06.2022;
- **Sig.ra Monica Tommasi**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71980 del 09.06.2022;
- **Associazione Italia Nostra Onlus**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71338 del 08.06.2022;
- **Associazione Biodistretto Lago di Bolsena**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71098 del 07.06.2022;
- **Sig. Vittorio Fagioli**, nota acquisita dal MiTE al prot. 69866 del 06.06.2022;
- **Associazione Lago di Bolsena OdV**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71174 al prot. 08.06.2022 (in particolare le osservazioni 4 e 5);
- **Comune di Castel Giorgio**, nota acquisita dal MiTE al prot. 71302 del 08.06.2022;
- **Comune di Castel Viscardo**, nota acquisita dal MiTE al prot. 071731 del 08.06.2022 (in sostituzione del precedente invio);
- **Associazione CAI (Club Alpino Italiano)**, nota acquisita dal MiTE al prot. 084569 del 07.07.2022;
- **Sig.ra Monica Tommasi**, nota acquisita dal MiTE al prot. 90336 del 19.07.2022;
- **Sig. Michele Alessandro**, nota acquisita dal MiTE al prot. 90525.20-07-2022 (in particolare le osservazioni n. 3 e n. 4);
- **Comune di San Venanzo**, nota acquisita dal MiTE al prot.71661 dell'08.06.2022;
- **Sig.ri Rohrwachwer Reinhard e Giulietti Annalisa**, tramite Studio Legale Festa, nota acquisita dal MiTE al prot. 71234 dell'08.06.2022;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MiTE (ora MASE), comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto - e in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale - dei pareri endoprocedimentali della



Soprintendenza ABAP dell'Umbria e della Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, nonché tenuto conto dei contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**

## DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di n. **7 aerogeneratori**:

- PEOS 01, PEOS 02 e PEOS 03 nel territorio del comune di Castel Giorgio (TR);
- PEOS 04, PEOS 05, PEOS 06 e PEOS 07 nel territorio del comune di Orvieto (TR).

Tali aerogeneratori presentano un rotore con diametro di 170 m, altezza al mozzo di 115 m e **altezza complessiva di 200 m fuori terra**. La potenza nominale è pari a 6 MW cadauno per un totale complessivo pari a 42 MW.

È prevista la realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per collegare le singole pale, grazie al quale l'energia prodotta verrebbe poi trasmessa alla cabina di trasformazione, posta nelle immediate vicinanze della futura stazione elettrica della RTN di proprietà TERNA S.p.a., da collegare (in entrata e uscita) all'elettrodotto RTN a 380 kV della RTN "Roma Nord - Pian della Speranza".

Il progetto prevede anche la realizzazione delle seguenti opere aggiuntive rispetto agli aerogeneratori:

- una **nuova stazione elettrica** di trasformazione 380/132 kV denominata "Castel Giorgio" da collegare (in entrata e uscita) all'elettrodotto all'elettrodotto a 380 kV della RTN "Roma Nord – Pian della Speranza";
- interventi di **adeguamento in alcuni tratti di viabilità esistente** per consentire il raggiungimento delle aree interessate dai lavori da parte dei mezzi di trasporto;
- **nuovi tratti stradali interni all'impianto**, da realizzare con materiali inerti stabilizzati e compattati;
- n. **7 piazzole** per lo stoccaggio e il montaggio degli aerogeneratori;
- una rete di **cavidotti interrati** di media tensione (MT) per la connessione con la stazione elettrica esistente: 23,323 km totali, di cui circa 11,145 km interni all'area dell'impianto e circa 12,178 km esterni;
- una **sottostazione elettrica** di trasformazione MT/AT 30/132 kV in condivisione di stallo con altri produttori in prossimità della futura stazione elettrica (SE), quest'ultima di proprietà TERNA S.p.a.;
- uno nuovo **stallo di consegna** a 132 kV previsto nella sezione a 132 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di proprietà di TERNA.

Nella Sintesi non tecnica (SNT) sono precisate le principali caratteristiche tecniche e dimensionali dell'aerogeneratore: tipo a tre pale in materiale composito, con disposizione *upwind*, regolazione del passo della pala e dell'angolo di imbarcata della navicella e ulteriori precisazioni tecniche e prestazionali.

L'elettrodotto in progetto è composto da:

- 8.5 Km interrati su strada asfaltata;
- 6 Km interrati su strada non asfaltata;
- 8.7 Km interrati su terra o strada bianca.

L'adeguamento e l'implementazione della viabilità esistente comporterebbe la destinazione di circa un ettaro di superficie (10.400 mq) a strada, mediante l'impiego di circa 14.000 mq di materiale inerte.

Ognuna delle 7 piazzole previste avrebbe l'estensione media di 3.500 mq ca., per l'ampiezza complessiva di 26.280 mq, ossia 2,6 ettari complessivi che verrebbero modificati con livellazioni e finitura in stabilizzato di cavo.

L'installazione degli aerogeneratori e la loro durata di esercizio è prevista per un periodo indicato nell'ordine di 25-30 anni (SNT, p. 79).

Vengono inoltre proposte alcune opere di mitigazione e compensazione (elaborato PEOS\_S01\_44):



- verniciatura nera di una pala per ridurre il rischio di collisione con l'avifauna (“*la mortalità poteva essere ridotta aumentando la visibilità delle pale per gli uccelli*”, PEOS-S08\_01, p. 8);
- attraversamento della fascia di rispetto per la presenza del corso d’acqua, interferito dalla realizzazione del cavidotto tramite l’utilizzo della tecnica del *microtunnelling*;
- piantumazione di alberi o piante sempre verdi prospicienti alle aperture finestrate degli edifici qualora rivolte verso gli aerogeneratori;
- trapianto di n. tre roverelle definite come di pregio e interferenti con le strutture sopra descritte;
- indagine e valorizzazione del sito archeologico della necropoli di Lauscello nel comune di Castel Giorgio (TR). A ciò si aggiungono ulteriori accortezze finalizzata a contenere le polveri e le emissioni.

## VALUTAZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA

### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

- Beni paesaggistici

#### 1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- non sono presenti aree decretate di notevole interesse pubblico;
- tutti gli aerogeneratori sono prossimi al confine con la Regione Lazio, Comune di Bolsena (VT), da cui il più vicino (PEOS 5) dista circa 200 metri.

#### 1.1.b. Aree vincolate *ope legis*:

- l’intervento interessa aree tutelate *ope legis* ai sensi dell’art. 142 del Codice per quanto attiene l’elettrodotto di collegamento con la cabina MT/AT nel Comune di Castel Giorgio. Le categorie di aree interessate dall’intervento sono quelle relative all’art. 142 del DLGS. 42/2004 lett. c) e g).

#### 1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

nelle aree interessate dall’intervento è vigente il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico) della Provincia di Terni, avente valore di Piano Paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/1995 e L.R. 31/1997 (*Art. 1. c. 2 delle NTA del PTCP*).

Il PTCP è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 150 del 14 settembre 2000 ed è in vigore dal 23 ottobre 2000. Con Delibera C.P. n. 133 del 02/08/2004 è stata approvata una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP;

#### 1.1.d. **Norme di attuazione** del Piano Territoriale di Coordinamento gravanti nell’area d’intervento:

**Tali norme interessano esclusivamente aree attraversate dall’elettrodotto, di lunghezza circa km. 10,7.**

#### ***Prescrizioni relative ai tratti fluviali ed ai corpi idrici ricompresi nelle classi di criticità***

I tratti fluviali ed i corpi lacustri di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., sono sottoposti a precise prescrizioni (*a,b,c,d*) a seconda delle classi a diverso grado criticità della componente ambientale acque superficiali (cfr. art. 111 delle NTA).

#### ***Indirizzi per la tutela e il miglioramento del patrimonio forestale***

Al fine di garantire il mantenimento delle strutture fisionomiche della vegetazione, riportate nella carta delle serie di vegetazione della Provincia in scala 1:25.000, la coltivazione dei cedui, sulla base del trattamento selvicolturale in atto, va differenziata ed effettuata mediante precise azioni indicate puntualmente (cfr. art. 120 delle NTA).

#### ***Uso di specie forestali***



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

Per le opere di imboscamento, di forestazione, di ripristino e restauro ambientale e per gli interventi di ingegneria naturalistica, devono essere utilizzate specie forestali appartenenti a quelle spontanee presenti o proprie del territorio di riferimento, secondo le indicazioni contenute nella normativa per unità di paesaggio, con certificazione di origine genetica.

Per opere di ingegneria naturalistica, che richiedono l'intervento di talee, possono essere utilizzate specie pioniere varie con caratteristiche bio-tecniche idonee.

Le specie esotiche possono essere impiegate soltanto in contesti urbani o di verde ornamentale, quali parchi e giardini. (cfr. art. 121 delle NTA).

### ***Valorizzazione dei prodotti del sottobosco***

E' vietato il cambio di governo dei castagneti da frutto e da legname.

La Provincia promuove la qualificazione ed integrazione della filiera del Castagno da frutto e da "legname" mediante la qualificazione degli operatori e la creazione di strutture di supporto tecnico ed economico, come dalla scheda di progetto ST15.

La Provincia favorisce la coltivazione del tartufo attraverso una gestione forestale specifica dei boschi e piantagioni di specie micorrizzate, con certificazione di origine genetica (cfr. art. 12 delle NTA).

### ***Vegetazione acquatica e ripariale***

Il PTCP riconosce l'importanza, ai fini della conservazione della biodiversità delle aree umide, degli ambienti fluviali e lacustri, mediante la tutela della flora e vegetazione acquatica e ripariale di fiumi, laghi e paludi e il miglioramento della qualità delle acque superficiali e a tal fine fornisce precise prescrizioni (cfr. art. 125 delle NTA).

### ***Vegetazione e fauna***

La vegetazione ed in particolare la vegetazione spontanea e permanente arborea ed erbacea rappresenta l'habitat naturale della fauna selvatica. La normativa prevede il mantenimento o il ripristino di fitocenosi ricche di specie e di individui in grado di mantenere, incrementare la capacità faunistica, anch'essa espressa o esprimibile per numero di specie e consistenza delle popolazioni. La norma indica inoltre numerose azioni atte a conservare valorizzare e tutelare la vegetazione e la fauna selvatica (cfr. art. 126 delle NTA).

L'area di intervento ricade inoltre nell'unità di paesaggio sub. 4, suddivisa in areali con pertinenti schede Descrittive e Normative denominate:

- 4TV "Tavolato Vulcanico di Castel Giorgio – 4TV1; per le schede relative si veda l'allegato A).

L'area di intervento è inoltre classificata *agpa-unità di paesaggio connotata da aree agricole con funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario*;

1.1.e. Presenza nell'area di intervento o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- nell'area interessata non risultano altri beni tutelati dai piani paesaggistici.

### **Beni architettonici**

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 D.Lgs 42/2004) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Nell'area interessata dal progetto e nelle sue immediate vicinanze non risulta la presenza di beni dichiarati di interesse culturale;

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1:





- non risulta la presenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art.10, comma 1, D.Lgs 42/2004;

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

- non risultano previsioni di nuovi vincoli;

### Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 D.Lgs 42/2004) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Castel Giorgio, loc. Poggio Pocatrabbio (C.T. fg. 44, part. 40/p e fg. 47, part. 15/p) – Tracciato della Via Traiana Nova con tratti di lastricato in poligoni di pietra lavica conservati. Vincolo diretto: D.S.R. 09.02.2022, n. 19. Si trova a circa 700 m di distanza dall'aerogeneratore PEOS 1 ed a circa 800 m di distanza dall'aerogeneratore PEOS 2.

- Castel Giorgio, loc. Lauscello (C.T. fg. 50, part. 35/p) – Necropoli etrusca del Lauscello, con almeno 14 tombe a camera ipogea databili tra il IV ed il II secolo a.C. disposte lungo un antico tracciato viario, probabilmente riutilizzato in epoca romana per il passaggio della Via Cassia. Vincolo diretto: D.D.R. 21.06.2011. Si trova a circa 700 m di distanza dall'aerogeneratore PEOS 4, a circa 1000 metri di distanza dall'aerogeneratore PEOS 3 ed a circa 1100 m di distanza dall'aerogeneratore PEOS 5.

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 direttamente interferiti dall'impianto: nessuno.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- Comune di Orvieto, loc. Monte Panaro. L'intera area compresa tra la strada Umbro-Casentinese ed il confine comunale è perimetrata come "Parco Culturale – Zona S" (PRG, tav. 23/2, NTA, art. 43, comma 5): in essa "ogni trasformazione che comporti scavi o arature dei terreni a profondità superiore ad un metro deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza archeologica, ed è subordinata all'esecuzione, a carico del promotore della trasformazione, di prospezioni e/o saggi di scavo secondo modalità concordate con la suddetta Soprintendenza". Ricadono all'interno di tale area gli aerogeneratori PEOS 4 e PEOS 5, nonché tutti i tratti di elettrodotto interrato compresi tra la Strada Vicinale della Colonna (confine comunale) ad ovest e la Strada Umbro-Casentinese ad est.

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

### 2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica:

L'intervento si caratterizza come impianto eolico, con i caratteri dello stesso, con n. 7 aerogeneratori posizionati a quota compresa tra circa m. 550 slm e m. 620 slm, sul bordo del catino vulcanico che scende verso il Lago di Bolsena (quota lago m. 305 slm). Il lago di Bolsena dista in linea d'aria circa m. 3.400 dall'aerogeneratore più vicino. L'intervisibilità degli aerogeneratori risulta quindi accentuata dall'essere posti in area di crinale e visibili da tutto il Lago di Bolsena, mentre invece risulta limitata l'intervisibilità verso Castel Giorgio ed Orvieto. L'elettrodotto di oltre km 23 di lunghezza, invece, essendo totalmente interrato non costituisce intrusione visiva, ad eccezione di pochi e limitati tratti in cui potrebbe essere staffato su ponticelli stradali o opere di canalizzazione idraulica.



**Essendo l'area classificata nel PTCP – Tav IIa- quale “*agpa-unità di paesaggio connotata da aree agricole con funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario*” se ne ravvisa una incompatibilità di fondo con il progettato impianto eolico.**

2.1.b Interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile:

- Oltre a all'impianto esistente e ben visibile dal bacino del Lago non risultano, in territorio umbro ulteriori interventi autorizzati o in itinere che possano sommarsi negativamente a quello in esame; sono invece presenti nel territorio della regione Lazio come in seguito specificato.

2.1.c Conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42” (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:

- La documentazione trasmessa a corredo dell'intervento appare congruente con i contenuti della Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005. Non risultano sottoscritti accordi ex articolo 3 del medesimo DPCM dalla DR BCP dell'Umbria e dalla Regione.

### 2.3. Beni architettonici

2.3.a Compatibilità dell'intervento con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- non sono presenti tali beni, nelle immediate vicinanze, dell'intervento.

### 2.3. Beni archeologici

2.3.b. Potenziali interferenze tra patrimonio archeologico e interventi di progetto:

- L'area dove deve essere impiantato l'aerogeneratore PEOS 1 si trova ad una distanza di soli 100 m dalla Strada Vicinale della Selciatella, corrispondente al tracciato della Via Traiana Nova romana. Sebbene la viabilità, ormai dismessa ma ancora chiaramente leggibile, sia completamente invasa dalla vegetazione, sono tuttora riconoscibili sul terreno alcuni poligoni di pietra lavica della pavimentazione antica, la cui presenza è testimoniata anche dai toponimi del tutto trasparenti (Selciatella, Piana Salci). Il tracciato viario, pure ricordato nella relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, non è segnalato nella sua interezza nella Carta del rischio.
- L'area dove deve essere impiantato l'aerogeneratore PEOS 2 si trova nei pressi della loc. Fattoraccio, ben nota per il rinvenimento di una necropoli etrusca scavata tra 1865 e 1890, con diverse tombe a camera di alto livello databili tra il IV e gli inizi del III secolo a.C. i cui materiali sono conservati nei musei di Villa Giulia, Londra, Baltimora, New York. Sebbene la precisa collocazione delle tombe scavate nell'Ottocento non sia al giorno d'oggi più definibile, diverse tracce individuate nel tempo sul terreno lasciano pensare che la necropoli si sviluppasse sia intorno al casale Fattoraccio che sul pendio posto ad ovest del casale stesso, all'incirca dove si prevede la collocazione dell'aerogeneratore. Il sito è riportato all'interno della carta regionale delle Aree non idonee per impianti eolici e minieolici.
- L'area dove deve essere impiantato l'aerogeneratore PEOS 5 si trova a circa 170 m di distanza dalla Strada Vicinale della Colonna, corrispondente ad un tracciato di antica origine collegante Orvieto con Bolsena e passante per la non lontana necropoli del Lauscello. Il tracciato molto probabilmente è stato riutilizzato dalla Via Cassia romana ed è rimasto attivo anche successivamente. Proprio in corrispondenza del terreno dove dovrebbe sorgere l'aerogeneratore, dove tra l'altro è nota la presenza di radi frammenti ceramici affioranti, la strada corre incassata in una trincea piuttosto profonda, ai lati della quale è stata



segnalata in più occasioni la presenza di cavità ipogee – da identificare come tombe etrusche – oggetto di ripetuti scavi clandestini. L'area deve essere identificata con quella stessa loc. Monte Panaro dove vennero svolte ricerche archeologiche nel 1912 e nel 1927. L'area d'altra parte appare ricca di nuclei di necropoli, tutti apparentemente riferibili al IV-III secolo a.C.: oltre a quelli già citati, vanno ricordati quelli nelle località Vietena, Piazzano e Cavone, posti tutti poco al di là del confine regionale e più direttamente riferibili al centro di Bolsena. Anche in questo caso tutti i dati sopra accennati non sono riportati (o riportati con posizionamento errato) nella Carta del rischio e nella relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

- Per quanto riguarda i tratti di elettrodotto interrato di collegamento si segnalano in particolare i seguenti punti di possibile interferenza.
  - o Tratto lungo la SP 100 di Torre S. Severo, in corrispondenza di Poggio della Guardiola: l'area è nota per il rinvenimento nel 1911 di una ricca tomba a camera etrusca. Il tracciato dell'elettrodotto corre a circa 250/300 m di distanza dal sito.
  - o Tratto lungo la Strada Vicinale della Colonna in loc. Monte Panaro, a nord dell'aerogeneratore PEOS 5: come già evidenziato sopra al punto 3) l'area presenta notevoli criticità. L'elettrodotto in progetto dovrebbe intercettare il tracciato della probabile Via Cassia romana, attraversandolo e correndo ad esso parallelo per circa 270 m. Nella zona, come già evidenziato, sono presenti anche ambienti ipogei riferibili ad una necropoli etrusca oggetto di scavi clandestini. Si ritiene necessario evitare che la trincea dell'elettrodotto e la viabilità di cantiere vadano a modificare l'aspetto, le dimensioni o l'andamento dell'attuale strada vicinale, facente parte come detto di una viabilità storica di antichissima origine tuttora percorribile e chiaramente leggibile sul terreno, potenzialmente valorizzabile in tal senso. Sarebbe più opportuno che – nel tratto in esame – sia la trincea che la viabilità di cantiere corressero parallele alla strada vicinale e ad una certa distanza da essa.
  - o Tratto in corrispondenza del casale Fattoraccio, ad est e nord-est dell'aerogeneratore PEOS 2: come già evidenziato al punto 2) l'area è nota per il rinvenimento di notevoli sepolture riferibili ad un nucleo di necropoli di epoca etrusca.
  - o Tratto a sud-est di Podere Casa Bruciata: nell'area del podere è stato segnalato il rinvenimento di alcune tombe di epoca romana. Il tracciato corre a circa 200 m di distanza dal sito.
  - o Tratto compreso tra il Podere Molare II, l'attraversamento del Fosso Romealla e il Podere Palombaro, a nord-est di Castel Giorgio: in questa zona è ricostruibile il passaggio del tracciato della Via Traiana Nova romana, tra i tratti noti nelle loc. Pratostaffa/Campo della Signora a sud e Podere S. Maria a nord. La trincea dell'elettrodotto potrebbe dunque intercettare ed attraversare il tracciato stradale romano in un punto di questo tratto, che sarebbe opportuno cercare di identificare meglio sul terreno.

### 3. VALUTAZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA

In particolare in relazione all'elaborato “*PEOS-S08\_01 Opere di mitigazione e compensazione*” - 2.6 Progetto di restoration ecology relativo ad un'area prossima all'aerogeneratore WTG01 (Poggio del Miglio e Castello di Montiola) e 2.7 Opere di mitigazione dell'impatto visivo dall'agriturismo Poggio del Miglio si rileva quanto segue.

**La proposta di “ripristino di un'area di circa 25 ettari dell'ecosistema originario”, con messa a dimora ex novo di una foresta di cerri, rischia di alterare in maniera definitiva il contesto entro cui corre la ex Strada vicinale della Selciatella**, che preserva tuttora in maniera inequivocabile il segno topografico del passaggio della antica Via Traiana Nova romana, tuttora visibile a brevissima distanza dal sito dell'aerogeneratore in questione e tuttora riconoscibile sul terreno anche per la presenza di alcuni poligoni di pietra lavica della pavimentazione ancora in situ. Allo stato attuale la traccia dell'antica viabilità è costituita da una striscia di vegetazione selvatica che contrasta nettamente, sia sul campo che in fotografia aerea, con i terreni a pascolo o seminativo circostanti. Inoltre, si segnala che il moltiplicarsi degli interventi di scavo e



movimento terra nell'area circostante l'antico tracciato stradale rende più probabili eventuali danneggiamenti dei resti sepolti.

Inoltre, la previsione di un esteso intervento comportante scavi e movimenti di terra per la messa a dimora degli alberi non è stata presa in considerazione nella Relazione archeologica e le connesse carte del potenziale e del rischio.

Per quanto riguarda il progetto di recupero e valorizzazione, nonché scavo estensivo della necropoli del Lauscello, che non è stato oggetto di alcun confronto preliminare con la Soprintendenza competente per territorio, si precisa innanzi tutto che il sito è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con D.D.R 21 giugno 2011 ma, non essendo di proprietà demaniale, non è allo stato attuale in consegna alla Soprintendenza territoriale. Rispetto alle proposte di realizzazione di percorsi attrezzati di visita, si ritiene preferibile optare per soluzioni il più possibile non invasive per non snaturare ulteriormente il contesto paesaggistico all'interno del quale si inseriscono i resti archeologici. Peraltro, a giudizio della Soprintendenza competente la priorità per quanto riguarda l'area archeologica della necropoli del Lauscello dovrebbe essere data al restauro ed alla conservazione degli ipogei già scavati o comunque individuati, con la sostituzione delle tettoie protettive e delle recinzioni esistenti (provvisorie e ormai assai degradate) con altre realizzate con materiali duraturi e progettate in maniera tale da consentire una più agevole visione e accessibilità degli ipogei sepolcrali. In questo senso, anche la proposta di ulteriori indagini archeologiche nell'area della necropoli andrebbe eventualmente calibrata nell'ottica di una sistemazione e allestimento duraturo dell'area, anche in considerazione dei ben noti problemi statici e conservativi creati dalla scarsa consistenza del banco geologico e dalle precedenti estese manomissioni riscontrate in quasi tutte le tombe già individuate.

Piuttosto che un'espansione dell'area scavata o la creazione di una sorta di *antiquarium* locale che potrebbe portare non trascurabili problemi di conservazione e tutela a fronte di prospettive piuttosto incerte di valorizzazione, sarebbe stato più opportuno valutare la possibilità di progettare interventi di ripulitura, indagini archeologiche, eventuale restauro e ripristino funzionale con la creazione di percorso storico-escursionistico del tracciato della Strada vicinale della Selciatella sopra ricordata, corrispondente come detto alla Via Traiana Nova romana, oggetto nella non lontana località di Poggio Pocatrabbio di un provvedimento di tutela elaborato recentemente dalla locale Soprintendenza.

Con riferimento all'elaborato *PEOS-S05\_02\_Piano\_indagini\_archeologiche* (pag. 2, lettera c) si segnala che, per la redazione della relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, non è stata effettuata alcuna consultazione della documentazione presente negli archivi della Soprintendenza, né della cartografia archeologica in uso presso detto Ufficio. Inoltre corre l'obbligo di precisare che le distanze tra alcuni degli aerogeneratori e le evidenze archeologiche circostanti riportate nel documento in esame (pag. 3) risultano, ad una verifica su cartografia, ampiamente sovrastimate, con ricadute sulla valutazione del grado di rischio archeologico connesso: l'aerogeneratore WTG01 si trova infatti a soli 120 m circa dal tracciato della Via Traiana Nova romana (non "circa 300 m"); ugualmente l'aerogeneratore WTG02 si trova ad una distanza di soli 230 m circa (e non "circa 400 m") dal presunto sito della necropoli del Fattoraccio; infine l'aerogeneratore WTG05 si trova a non più di 160 m (e non "circa 600 m") di distanza dal tracciato della Via Cassia romana e dall'area della necropoli in località Monte Panaro.

Si deve notare che le osservazioni e **richieste di integrazione** formulate da dalla Direzione Generale - Servizio V, prot. n. 22722 del 15.06.2022 **sono state solo parzialmente soddisfatte** – ed in maniera del tutto sommaria – accolte nella tavola 1 allegata al documento in oggetto, senza un'effettiva revisione della VPIA e senza una conseguente nuova valutazione del grado di rischio archeologico connesso alla realizzazione delle opere in progetto. Nello specifico:

1. La restituzione in cartografia dei tracciati delle vie romane Cassia e Traiana Nova ha portato a modificare solo in parte la classificazione del grado di rischio archeologico per quanto riguarda tratti dell'elettrodotto



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

- di collegamento, come nel punto dove quest'ultimo dovrebbe attraversare la linea dell'antico tracciato stradale, in un tratto pure evidenziato nelle suddette richieste di integrazioni.
2. Il grado di rischio archeologico relativo al tracciato dell'elettrodotto non viene inoltre preso in considerazione anche in altri punti sempre evidenziati nella citata richiesta di integrazioni, quali Podere Casa Bruciata e Poggio della Guardiola.
  3. In corrispondenza del tratto della Strada vicinale della Colonna in loc. Monte Panaro il *rischio archeologico alto* viene indicato sul tracciato della strada romana e non su quello dell'elettrodotto che la attraversa, in una situazione piuttosto critica, anche per la vicinanza ad un'area di necropoli indiziata da scavi clandestini, già evidenziata da questo Ufficio nella citata richiesta di integrazioni. Circa la loc. Monte Panaro si precisa che il sito della necropoli, come detto sopra non si trova sulla sommità della collina, come indicato nella tav. 1, ma lungo la strada antica e dunque molto più vicino al sito dell'aerogeneratore WTG05.
  4. Per quanto riguarda l'aerogeneratore WTG04, nonché tutti i tratti di elettrodotto interrato previsti nell'area compresa tra la Strada vicinale della Colonna ad ovest e la Strada Umbro-Casentinese ad est, all'interno del territorio comunale di Orvieto, si ricorda che tali interventi ricadono all'interno di un'area perimetrata come "Parco Culturale – Zona S" all'interno del PRG del Comune di Orvieto (tav. 23/2) per la quale vige la prescrizione che "ogni trasformazione che comporti scavi o arature dei terreni a profondità superiore ad un metro deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza archeologica, ed è subordinata all'esecuzione, a carico del promotore della trasformazione, di prospezioni e/o saggi di scavo secondo modalità concordate con la suddetta Soprintendenza" (NTA, art. 43, comma 5).
  5. Anche sul tratto della Strada Vicinale della Selciatella, antica Via Traiana Nova, contiguo all'aerogeneratore WTG01, il grado di rischio alto viene incongruamente indicato sulla strada romana stessa (ma in tal caso il rischio archeologico sarebbe piuttosto "esplicito" ed il potenziale "certo") e non per le adiacenti opere in progetto, per cui viene proposta una valutazione di *rischio medio* nonostante la vicinanza con l'asse stradale antico.
  6. Si deve segnalare inoltre l'incongruenza relativa all'aerogeneratore WTG02, nei pressi della loc. Fattoraccio, nota in letteratura archeologica per rinvenimenti riferibili ad una ricca necropoli etrusca (IV-III secolo a.C.): mentre viene individuato per il tratto di elettrodotto in corrispondenza dell'omonimo casale un grado di rischio archeologico alto e, di conseguenza, viene proposta la realizzazione di ben 11 saggi archeologici preventivi, l'area dove dovrebbe sorgere l'aerogeneratore pur situata a breve distanza viene indicata a rischio basso, sebbene in effetti non vi siano allo stato attuale elementi oggettivi per collocare con precisione l'area dei rinvenimenti ottocenteschi.
  7. In generale nella carta del rischio non viene considerato il tracciato dell'elettrodotto di collegamento, su cui pure, nella già più volte citata richiesta di integrazioni, viene in diversi punti richiamata l'attenzione.

**In generale si deve osservare come non sia stato dato seguito alla richiesta di integrare la Relazione Archeologica, sulla base di una più approfondita valutazione e considerazione delle criticità riscontrate, con la Carta del Potenziale archeologico e con la relativa Carta del Rischio realizzate su cartografia CTR a scala adeguata.**

Anche la richiesta di cartografare dettagliatamente le emergenze archeologiche relative alle antiche strade romane che attraversano l'area passando anche a brevissima distanza da alcuni degli aerogeneratori in progetto non è stata nei fatti soddisfatta dal momento che quanto riportato nella nuova "Carta delle presenze archeologiche e del rischio archeologico assoluto" (tav. 1) sia negli stralci di dettaglio su foto aerea riportati di seguito (Allegato 1) appare come un segno puramente grafico e generico, non corrispondente nemmeno – tra l'altro – alle tracce materiali chiaramente identificabili sulle foto aeree stesse, nonché ovviamente sul terreno.



Anche riguardo alla richiesta di specificare quali parti dell'intervento ricadano eventualmente **nelle aree idonee così definite dall'art. 20, c. 8 del D.Lgs. 199/2021**, modificato dall'art. 6 del D.L. 50/2022, si deve notare come tra le integrazioni trasmesse non siano presenti gli elaborati grafici, pure esplicitamente richiesti nella citata nota di questo Ufficio, prot. n. 22722 del 15.06.2022, necessari per effettuare tale valutazione. Tuttavia, sulla base di una valutazione effettuata a partire dalla documentazione progettuale disponibile, appare piuttosto evidente che **tutti e sette gli aerogeneratori in progetto ricadono all'interno della fascia di rispetto**, dell'estensione di 7 km, di diversi beni, presenti nell'area e negli immediati dintorni, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, fascia di rispetto prevista dal citato art. 20, comma 8, lettera c quater del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. in relazione alla definizione delle aree idonee.

In particolare l'impianto è situato a meno di 7 km dalle aree vincolate ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con Decreto Ministeriale come segue:

- Zona di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni. (D.M. 05/08/99);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree site nei comuni di Orvieto e Porano (D.M. 05/06/92);
- Zona della conca del lago di Bolsena nei comuni di Bolsena Montefiascone San Lorenzo Nuovo Grotte di Castro Gradoli Capodimonte e Marta (D.M. 24/10/60);
- Zona di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio in Provincia di Terni (D.M. 05/08/99);

#### 4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE ALLA REGIONE UMBRIA

- 1 Essendo l'impianto eolico al bordo del cosiddetto altopiano dell'Alfina, sul margine del catino del Lago di Bolsena, **risulta ben visibile da tutto il bacino del lago**. Occorre notare che sul lato sud-ovest del Lago, zona Comune di Piansano (VT) è già realizzato e funzionante un impianto eolico di cospicue dimensioni. **La sommatoria dei due impianti, seppur distanti tra loro circa 19 chilometri, li rende entrambi ben visibili dal bacino del Lago, con evidente degrado significativo del paesaggio lacustre di pregio dell'alta Tuscia**.
- 2 Ricadendo in area del PTCP della Provincia di Terni classificata "agpa-unità di paesaggio connotata da aree agricole con funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario", dove sono "consentite destinazioni d'uso che assicurino il mantenimento e la riqualificazione ambientale e paesaggistica" (NTA, art. 30) l'impianto eolico "Pobhos" con ogni evidenza **renderebbe impossibile ogni azione mirante alla conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario**. Le torri eoliche, le cabine di connessione ai piedi di ognuno dei 7 aerogeneratori, le ampie strade necessarie per la realizzazione dell'impianto e per la successiva gestione, **modificherebbero in senso negativo il paesaggio agrario tradizionale ed identitario con grave perdita dei valori culturali e paesaggistici tutelati presenti intorno ad uno dei laghi di maggior rilevanza paesaggistica del Paese**.
- 3 Dato il tipo di impianto ed il suo gigantismo nessuna mitigazione o compensazione è ritenuta sufficiente al fine di rendere compatibile l'impianto con il contesto paesaggistico di pregio e i valori culturali coinvolti.
- 4 Considerate le forti criticità paesaggistiche non si ritiene indicare prescrizioni di tipo archeologico.

#### VALUTAZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

L'impianto di cui trattasi, comprese quelle di connessione, non sono direttamente ricomprese nel territorio di della regione Lazio, ma ricadendo in una porzione di territorio contigua al confine con l'Umbria, hanno ripercussioni anche su aree di competenza della regione Lazio:



- sia per quanto attiene alla definizione di aree contermini così come definite dalle Linee Guida di cui al DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.9, lett. c);
- sia per quanto concerne alla definizione di “fasce di rispetto” recentemente introdotte dall’art. 20, co. 8, c-  
quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108»;

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

### 1.1. Beni Paesaggistici, Regione Lazio

#### 1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L’intervento non intercetta direttamente aree interessate da decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di competenza regione Lazio.

#### 1.1.b. Aree vincolate *ope legis* ai sensi dell’art. 142 del Codice:

L’intervento non intercetta direttamente aree interessate dalla tutela di cui all’art. 142 del Codice, dal momento che le opere sopra descritte si collocano fuori del territorio della regione Lazio.

#### 1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2. Redatto secondo i contenuti della LR del 6 luglio 1998, n. 24 - “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”.

#### 1.1.e. Presenza nell’area di intervento o nell’area vasta oggetto dello SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: le opere di cui trattasi sono ricomprese in aree contermini (Linee Guida di cui al DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.p, lett. c) delle seguenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico:

- Vincolo “zona della conca del lago di Bolsena” e successivi ampliamenti (DM 24.10.1960) e i successivi ampliamenti (DM 08.08.1961; 16.10.1967; 10.03.1969; 04.01.1968; 27.07.1985);
- Vincolo della “zona di belvedere del comune di San Lorenzo Nuovo” (DM del 08.08.1961);
- Vincolo “Valle del Paglia e Monte Rufeno” del 27.07.1985 e successivo ampliamento con estensione di ampia parte dell’altopiano dell’Alfina del 16.05.2011;
- Vincolo “zona sita nel comune di Bagnoregio” (DM 25.02.1976) e successivo ampliamento (DM 10.10.1984);
- Numerosi vincoli di cui all’art. 142 del Codice non meglio considerati negli elaborati progettuali, salvo quelli riportati nell’elaborato denominato PEOS\_S02\_02\_Beni\_paesaggistici\_impianto, che di fatto ricomprende unicamente una parte dei beni tutelati *ope legis* e ricompresi nell’ambito distanziale di cui al DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.9, lett. c).



## 1.2. Beni Architettonici

L'ambito distanziale così come definito dal DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.9, lett. c) e all'Allegato IV, punto 3.1, comprende numerosi beni architettonici di interesse culturale e interesse culturale particolarmente importante dichiarato, così come numerosi beni tutelati ai sensi dell'art. 10 co. 1 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.

Tra i principali beni architettonici vi sono tutti quelli del comune di Bolsena, in particolare la Rocca Monaldeschi della Cervara, sede del Museo Territoriale del lago di Bolsena, tenuto conto della sua posizione panoramica e della sua articolazione (con torri e camminamenti di ronda accessibili al pubblico), così come il complesso del palazzo già di Tiberio Crispo (oggi del Drago), e le numerose chiese, compreso il complesso di Santa Cristina. Ugualmente vi sono ricompresi tutti i beni siti nel comune di San Lorenzo Nuovo e in particolare il complesso chiesastico di San Giovanni in Val di Lago, ubicato lungo le sponde del lago con le quali la chiesa definisce un complesso di eccezionale valore architettonico e paesaggistico.

Vi sono ancora i beni culturali e quelli tutelati *ope legis* dei comuni di Grotte di Castro, compreso il Santuario di Santa Maria del Suffragio; i numerosi beni architettonici siti nel comune di Bagnoregio, compreso il complesso monumentale della frazione di Civita.

La quasi totalità di questi Beni, salvo quelli del comune di Grotte di Castro, è ugualmente ricompresa nelle fasce di rispetto (di 7 km) così come definite dall'art. 20, co. 8 lett. c-quater del d.lgs. 199/2021).

## 1.3. Beni archeologici

L'ambito distanziale di cui DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.9, lett. c) comprende numerosi beni archeologici di interesse culturale e interesse culturale particolarmente importante dichiarato, così come numerosi beni tutelati ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D.Lgs.42/2004.

Tra i principali beni vi sono tutti quelli del comune di Bolsena, in particolare l'area archeologica di *Volsinii Novi*, sito posto sotto la gestione diretta della Scrivente che la apre regolarmente al pubblico (distante appena 2,6 km ca. dall'aerogeneratore Phobos 05) e che vi detiene una sede d'Istituto; l'area archeologica del Gran Carro (7,7 e 7,5 km ca. dagli aerogeneratori Phobos 05 e Phobos 07). Ugualmente vi sono ricompresi tutti i beni siti nel comune di San Lorenzo Nuovo e in particolare l'area sacra del Monte Landro (a 4,7 km dall'aerogeneratore Phobos 01).

Vi sono ancora i beni culturali e quelli tutelati *ope legis* di parti del comune di Bagnoregio e, in particolare, l'area dell'incastellamento etrusco di Monterado, sito nell'estremità occidentale del territorio comunale, in posizione panoramica rispetto alla parte centro-settentrionale della conca del lago di Bolsena (menod i 4 km ca. dall'aerogeneratore Phobos 07).

La quasi totalità di questi beni archeologici del comune di Grotte di Castro è ugualmente ricompresa in tale ambito.

Numerose sono le aree di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice o tutelate dal PTPR-Lazio approvato:

- m 056\_0059 – Seripola, Castiglioni (Acquapendente)
- m 056\_0068 – Casale Pacignano (Acquapendente)
- m 056\_0080 – Fosso della Carogna (Bolsena)
- m 056\_0081 – Casetta dei Frati (Bolsena)
- m 056\_0082 – Pietre Lanciate, Fornacella (Bolsena)
- m 056\_0083 – Monte Segnale, Pian Castagneto, Turona (Bolsena)
- m 056\_0086 – Monte Landro (Bolsena, San Lorenzo Nuovo)
- m 056\_0087 – Piantata Buccelli (San Lorenzo Nuovo)
- m 056\_0088 – Rentica I e II (Bolsena)
- m 056\_0089 – Barano (Bolsena)
- m 056\_0091 – Giardino, Mercatello (Bolsena)





- m 056\_0092 – Pianezze (Grotte di castro, San Lorenzo Nuovo)
- m 056\_0093 – Casale Renaccio: Sorgente La Vena (San Lorenzo Nuovo)
- m 056\_0097 – San Giovanni in Val di Lago (San Lorenzo Nuovo)
- m 056\_0104 – La Sbarra (Acquapendente)
- m 056\_0112 – Campo Morino (Acquapendente)
- m 056\_0113 – Casale Palluccaro (Acquapendente)
- m 056\_0114 – L’Organo e Lutinano (Acquapendente).

## 2.1. Beni paesaggistici

- a) In primo luogo occorre precisare che il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio (PTPR-Lazio), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul BURL n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, non risulta essere stato preso in considerazione nel progetto di cui trattasi. Ciò trova una giustificazione solo parziale nel fatto che tutte le opere sono direttamente ricomprese solo su suolo della regione Umbria.

Tuttavia occorre precisare che il progetto ha completamente trascurato le analisi, le valutazioni e gli orientamenti che il PTPR Lazio ha introdotto, soprattutto per quanto concerne i paesaggi delle aree direttamente coinvolte nel procedimento come aree contermini o “fasce di rispetto”.

- b) Ugualmente occorre sottolineare come il progetto ha trascurato alcune prescrizioni e norme previste nella tutela paesaggistica introdotta dal PTPR-Lazio, tra le quali figurano le disposizioni per la “salvaguardia delle visuali”, disciplinate dall’art. 50 delle Norme del Piano relativamente ai percorsi panoramici e ai punti di belvedere individuati nelle tavv. A e C dello stesso strumento paesaggistico (i quali non risultano essere stati analizzati e considerati in progetto).

In aggiunta non risulta che sia stata effettuata una ricognizione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative ad aree della regione Lazio coinvolte nel presente procedimento (quali aree contermini ai sensi delle Linee Guida del 10.09.2010) e non risulta agli atti un inquadramento delle opere di cui trattasi sugli elaborati del PTPR-Lazio. Pertanto tutte le valutazioni in merito alla componente paesaggistica sviluppate nello SIA, nella Relazione Paesaggistica e nella SNT (nonché negli altri elaborati allegati al progetto) prescindono da una puntuale analisi conoscitiva dell’assetto delle aree di notevole interesse pubblico presenti nelle aree contermini ricomprese nella regione Lazio.

Di fatto anche le analisi di intervisibilità sono state effettuate prescindendo approfondimento sugli aspetti relativi al patrimonio culturale di questa porzione di paesaggio, trascurando quasi del tutto i principali ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, come nel caso del comune di San Lorenzo Nuovo, che presenta un areale posto nelle aree comunali proiettate verso il lago, appositamente tutelate con un decreto che ha inteso riconoscere la “zona di belvedere del comune di San Lorenzo Nuovo” (DM del 08.08.1961).

Tutti questi beni non risultano neppure nominati, salvo i pochi beni mappati nella porzione di planimetria (PEOS\_S02\_02\_Beni\_paesaggistici\_impianto), che tuttavia contempla solo una porzione limitata di Bolsena e di Bagnoregio.

- c) L’impianto eolico di cui trattasi, qualora realizzato, introdurrebbe delle mutazioni radicali sulla compagine paesaggistica dal contesto che finirebbe per modificare in maniera radicale la maggior parte delle vedute che si aprono sull’intero fronte nord della conca del lago di Bolsena dall’intero periplo dello specchio d’acqua, segnato dalle sponde e dalla relativa catena vulsina che lo corona. Una alterazione solo in parte simile a quella qui proposta è già stata attuata, nei fatti, con la realizzazione dell’impianto eolico sito nel fronte opposto (parte sud) della conca lacustre, nelle vicine aree del comune di Piansano (VT).


**Tale intervento già realizzato, illustrato nella documentazione fotografica che si riporta a seguire, è stato autorizzato e attuato con procedura di VIA precedentemente all’emanazione delle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010.** A tale impianto si sono aggiunti quello di Tessennano (VT), a tratti interferente con alcune delle visuali che si aprono dalla conca del lago di Bolsena, e alcuni aerogeneratori autorizzati




nel territorio comunale di Cellere con procedure abilitative semplificate, in assenza di un coinvolgimento di questo Ministero, (foto 3).



*Fig. 1 - Scorcio del lago di Bolsena con l'abitato di Marta, sullo sfondo gli aerogeneratori dell'impianto eolico realizzato nel comune di Piansano.*



*Fig. 2 - Scorcio del lago di Bolsena con l'isola Bisentina, sullo sfondo gli aerogeneratori dell'impianto eolico realizzato nel comune di Piansano e Tessennano.*



*Fig. 3 - Scorcio del lago di Bolsena con "effetto selva" di alcune pale eoliche autorizzate in PAS nel territorio comunale di Cellere.*



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
ss-pnrr@cultura.gov.it

f

A tal proposito occorre precisare che la Proponente ha introdotto in sede di integrazione documentale (sulla base di richiesta) l'elaborato PEOS-S01.53, finalizzato a confrontare la visuale sulla sponda meridionale del lago di Bolsena, con l'impianto eolico di Piansano, e la visuale della sponda opposta (a nord) nello stato modificato dei luoghi con l'inserimento del progetto qui discusso. Alla p. 60 dello SIA, aggiornamento del 04.08.2022, la parte Proponente ha inoltre precisato che *“è stata redatta la tavola richiesta (vedi elaborato grafico PEOS-S01.53). Questa tavola è particolarmente significativa perché evidenzia come la visibilità del nostro parco sia, nonostante le dimensioni maggiori, abbastanza simile a quello esistente”*.

In primo luogo occorre precisare che **la realizzazione dell'impianto eolico oggi presente nel fronte sud, composto da aerogeneratori di 130 m fuori terra, ha già introdotto forti alterazioni alla conca del lago di Bolsena**, come documentato anche dalla documentazione fotografica prodotta sopra (figg. 1-2): prima tra tutti la radicale mutazione della parte meridionale della conca del lago, oggi segnata dall'imponente 'corona' di torri eoliche. Tale modifica, per ovvi motivi, non è stata assorbita dal contesto paesaggistico e ha finito per impattare e stravolgere la relativa porzione della catena vulsina che circonda il lago, risultando visibile con evidenza da innumerevoli luoghi panoramici e da quasi tutti i centri storici che punteggiano il periplo (Montefiascone, Capodimonte, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena ecc.).

**Il progetto Phobos prevede l'installazione di aerogeneratori più alti di ben 70 m ca. rispetto a quelli installati** a Piansano. La distanza in linea d'aria tra gli aerogeneratori più prossimi alle sponde del lago corrisponde in entrambi i casi, sia per l'impianto Phobos sia per quello di Piansano, a circa 3,3-3,5 km.

Risulta evidente che:

- 1) l'impianto di cui trattasi non può risultare “abbastanza simile a quello esistente”; per essere generalmente equidistante dal lago (rispetto al progetto di Piansano) e ben più alto di circa 70 m. Questo finirà quindi per risultare inevitabilmente più evidente, incrementando il rischio di impatti sul quadro paesaggistico;
- 2) l'impianto di cui trattasi non può risultare “abbastanza simile a quello esistente” anche per il fatto che **i sette aerogeneratori sono impostati a quote varie generalmente ben più alte rispetto a quelle dell'impianto di Piansano**. Infatti, mentre l'impianto di Piansano è impostato tra le quote di +420 e +405 slm, gli aerogeneratori 1, 2, 3, 5 di Phobos svettano da quote comprese tra +612 ca. e +631 ca. slm e gli aerogeneratori 4, 6 e 7 sono impostati tra le quote +550 e +565ca slm. L'impianto sorge quindi mediamente a quote più elevate di circa 150 - 200 m.

Da quanto sinteticamente richiamato e stando all'analisi dei profili prodotti dalla Società proponente in fase di integrazione documentale è possibile desumere che le opere in progetto avranno una incidenza ben maggiore rispetto alle pale eoliche già esistenti sul fronte meridionale, con aggravio degli impatti sul paesaggio **e, soprattutto, alterando anche la parte nord-ovest della conca del lago, parte che ad oggi appare invece sostanzialmente intatta**. Tale circostanza non va sottovalutata in quanto l'ipotesi di un progressivo accerchiamento del lago – comprese le parti più suggestive e paesaggisticamente rilevanti – comporterebbe inevitabilmente un degrado paesaggistico fortemente in contrasto con quanto disposto dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico esistenti nella conca lacustre, come meglio specificato a seguire.

Pertanto non risulta condivisibile quanto sostenuto nello SIA modificato in fase di integrazione documentale, relativamente al fatto che l'impianto in progetto risulterebbe “abbastanza simile a quello esistente”, **in primo luogo perché l'impatto paesaggistico risulterà certamente maggiore per la conformazione, dimensione e ubicazione del progetto PHOBOS**, in secondo luogo per l'evidente pesante *effetto cumulo* con gli altri impianti simili esistenti (nonché con quelli autorizzati e in attesa di realizzazione e, infine, anche con il rischio dell'impatto di quelli in corso di valutazione, come si vedrà meglio a seguire).

Per meglio comprendere la portata di quanto appena sintetizzato sembra opportuno richiamare i principali contenuti dei decreti di tutela vigenti sulla maggior parte delle aree contermini qui considerate. Le



dichiarazioni di notevole interesse pubblico che hanno interessato la conca del lago sin dal 1960 (DM 24.10.1960) e i successivi ampliamenti (DM 08.08.1961; 16.10.1967; 10.03.1969; 04.01.1968; 27.07.1985) hanno tutte disposto la tutela dei valori panoramici e paesaggistici, prefigurandosi come vincoli emessi ai sensi dell'art. 1, co. 4 della L. 1497/1030, ossia riconoscendo *“le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*, oggi recepite nell'art. 136, co. 1, lett. d) del Codice, che indica: *“le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*.

**Il decreto del 24.10.1960 ha motivato con le seguenti considerazioni le ragioni della tutela disposta:**  
*“ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, conferitole dal lago con le due graziose isolette Bisentina e Martana, dalle ridenti sponde e dalle annesse colline ricche di vegetazione arborea, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago, delle colline che gli fanno corona e dei centri abitati che lo dominano”*.

Alla luce di quanto richiamato **risulta evidente che il progetto proposto risulta in stridente contrasto con la tutela paesaggistica, esistente anche in forza del citato Decreto**. Infatti la modifica prefigurata, sulla scia di quanto già attuato sulla sponde meridionale – intervento autorizzato ben prima dell'emanazione delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010 – muterebbe in maniera radicale e sostanziale le visuali del lago e quelle che dallo stesso si aprono su ampie porzioni dell'intera conca, come attestato dai particolari degli elaborati denominati *PEOS\_S02\_04\_Carta\_della\_visibilità\_a\_10\_km* e *PEOS\_S02\_05\_Carta\_della\_visibilità\_a\_20\_km*, nei quali si può rilevare l'estensione delle aree in rosso e arancio, ossia di quelle contraddistinte da maggiore visibilità dell'impianto.

D'altronde sono gli stessi Proponenti a sottolineare che vi saranno porzioni della via Cassia Nuova (che per un lungo tratto tra San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Montefiascone corre nei pressi del lago) dalle quali l'impianto avrà ampia visibilità (*PEOS-S07\_02\_d\_001\_Sezioni\_topografiche\_punti\_ottici\_d; P 10*); la Società proponente ha inoltre dichiarato che gli aerogeneratori saranno visibili in numero variabile da 1 a 4 da diverse aree di Bolsena (SIA, p. 264); da 1 a 5 da Bagnoregio (SIA, p. 264); tutti saranno visibili da Capodimonte e da Marta (SIA, pp. 265 e 269); da Gradoli l'impianto *“sarà visibile da quasi tutto il centro abitato”* (SIA, p. 267); da Grotte di Castro l'impianto sarà *“quasi interamente visibile”* (SIA, p. 268). Ancora secondo la Parte proponente il progetto sarà ancora visibile dalla metà dell'abitato di Montefiascone, dal quale si scorgeranno da 1 a 5 aerogeneratori, da San Lorenzo Nuovo, dal quale saranno visibili da 1 a 4 aerogeneratori e da Torre Alfina (Acquapendente), frazione dalla quale l'impianto sarà percepito dalla metà del centro storico, posto in posizione elevata e panoramica.

Ma soprattutto, aspetto del tutto trascurato in progetto, le opere di cui trattasi impatteranno la quasi totalità dello specchio d'acqua (parte ad alta fruizione turistica) e con esso la gran parte del rive del lago che da San Lorenzo Nuovo corrono in senso antiorario verso Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta e Montefiascone.

**Tale intrusione nel paesaggio lacustre di pregio comporterebbe una significativa alterazione dello scenario panoramico, ossia di quei “quadri naturali di non comune bellezza” e di quella “magnifica visuale del lago, delle colline che gli fanno corona e dei centri abitati che lo dominano” che le dichiarazioni di notevole interesse pubblico hanno invece voluto riconoscere.**

Benché minimizzati nello SIA e nella restante documentazione progettuale, tali effetti avrebbero invece un'incidenza diretta sullo scenario paesaggistico, come illustrato anche da alcune fotosimulazioni presenti in progetto (cfr. fig. 4 in cui le torri eoliche sono rese quasi trasparenti).





Fig. 4 - particolare dell'immagine "P13 lago di Bolsena – perimetro ovest 3", dall'elaborato "PEOS\_S07\_01\_a\_001\_Fotoinserimenti\_1\_di\_2\_Rev\_1".

L'impianto Phobos, pure se non direttamente realizzato su suolo della regione Lazio finirebbe per danneggiare le visuali più rappresentative di questa porzione di Tuscia che i vincoli richiamati hanno voluto tutelare, con il conseguente danno dei valori direttamente tutelati.

A p. 262 dello SIA si precisa che: "la percentuale di territorio da dove il parco è visibile in maniera importante è, quindi, variabile tra l'8 ed il 9%", ma senza considerare lo specchio lacustre, area a forte frequentazione turistica, come può evincersi dalle carte della visibilità prodotte in progetto.

A tal proposito occorre rilevare anche che a p. 78 dello SIA è precisato che le Linee Guida di cui al DM 10.09.2010 propongono tra i criteri per le individuazioni delle aree non idonee "zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica", oltre a "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso".

A p. 80 del medesimo documento (SIA) si conclude argomentando che "Il progetto di cui alla presente relazione per quanto esposto nei capitoli seguenti, rispetta perfettamente i limiti e le condizioni individuate dalle 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', pubblicate il 18 Settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 con Decreto del 10 Settembre 2010 ed è coerente con le stesse".

Tuttavia risulta evidente il contrario di quanto asserito dalla Proponente, ossia che le opere proposte inciderebbero e muterebbero radicalmente "coni di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica", risultando in contrasto con quanto argomentato dalla Proponente che di fatto non ha proposto nessuno studio o analisi sull'iconografia storica dei luoghi. A riprova di ciò è sufficiente osservare l'ampia produzione di cartoline in circolazione sin dagli inizi del secolo precedente (cfr. a titolo di esempio fig. 5) per constatare come uno degli scorci più iconici e rappresentativi dell'Italia Centrale è quello della conca del lago di Bolsena che si gode proprio dalle imbarcazioni nel lago, verso l'abitato di Bolsena e verso la catena vulsina settentrionale, parte che verrebbe sconvolta dalle opere qui discusse.

Infatti tale veduta verrebbe ampiamente alterata dai 7 aerogeneratori in progetto, opere che di fatto risulterebbero ampiamente evidenti dalla maggior parte dello specchio d'acqua, come anche indicato dalle carte di visibilità prodotte dal Proponente.



Fig. 5 Bolsena e la catena vulsina vista dal lago – 1905

Procedendo oltre con le valutazioni di merito occorre rilevare che nello SIA, aggiornato a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal MiTE con nota n. 0005555 del 04.08.2022, a p. 12 si riporta che: *“La valutazione degli impatti cumulativi tra il nostro parco ed altri impianti di produzione di energia elettrica da FER ci permette di affermare che sono del tutto irrilevanti”*, ciò sulla base della considerazione sostenuta dalla Proponente nel medesimo documento: *“L’analisi effettuata dai progettisti (vedi dichiarazione asseverata Allegato 7) si evidenzia che nel raggio di 10 km non hanno riscontrato presenza di altri impianti eolici di grande generazione in esercizio, autorizzati o in corso di costruzione oltre a quelli già riportati nel progetto”*.

Volendo rimanere nel parametro dei 10 km individuati dalla Proponente, ciò sembrerebbe contrastare con il fatto che esistono alcuni aerogeneratori autorizzati (ma ancora non realizzati) con procedura di VIA della Provincia di Viterbo, opere tutte di poco inferiori alla soglia di 1 Mw (presi singolarmente) e composti da un singolo aerogeneratore con altezza complessiva di 100 m al sommo del rotore:

- aerogeneratore dell’altezza massima di 100 m fuori terra in loc. Rosignolo nel comune di Bagnoregio, soc. EWT Italia Developement srl 0,975MWp - Det. Dirig. n. 1533 del 15.07.2022 Prov. VT;
- aerogeneratore dell’altezza massima di 100 m fuori terra il loc. Pantano del comune di Bagnoregio, soc. MC WIND SRL, 0,999 MWp Det. Dirig. 2118 del 26.10.2021 Prov. VT;

A queste opere si aggiungono alcuni progetti in corso di valutazione:


- aerogeneratore in loc. Poggio Apparita nel comune di Bolsena, dell’altezza massima di 100 m fuori terra, a circa 1,5 Km a sud dall’aerogeneratore n. 7 del progetto Phobos, attualmente in corso di valutazione con procedura di VIA della Provincia di Viterbo;
- aerogeneratore in loc. Poggio Le Guardie nel comune di Montefiascone, dell’altezza massima di 100 m fuori terra, attualmente in corso di valutazione con procedura di VIA della Provincia di Viterbo, soc. EWIND Sviluppo srl;

Le valutazioni sviluppate dalla Proponente non considerano inoltre la centrale eolica “Viterbo Energia” presentata dalla società Fred. Olsen Renewables Italia s.r.l. nelle campagne fra Viterbo, Montefiascone e Celleno, composto da tredici aerogeneratori alti 250 metri per una potenza complessiva pari a 33,6 MW.



Alla luce di ciò risulta evidente come lo scenario sia più complesso di quello considerato nello SIA. **Gli effetti del progetto in argomento debbono evidentemente essere valutati assieme alle altre opere autorizzate (effetto cumulo) e deve essere valutato il rischio di quelle in corso di autorizzazione.**

Pertanto risulta opportuno valutare le opere di cui trattasi e i relativi impatti sia rispetto ai vari aerogeneratori (singoli) autorizzati con potenza lievemente inferiore ad 1 Mw, opere che sviluppano comunque l'importante altezza di 100 m fuori dal piano di campagna, sia rispetto al più grande impianto previsto a nord di Viterbo e di Montefiascone (progetto della dalla società Fred. Olsen Renewables Italia s.r.l.), composto da ben 13 aerogeneratori alti addirittura 250 m.



*Fig. 6, ortofoto con collocazione del progetto Phobos, degli aerogeneratori autorizzati e/o in corso di autorizzazione con VIA della Provincia di Viterbo e il Progetto della società Fred. Olsen Renewables Italia s.r.l. nelle campagne fra Viterbo, Montefiascone e Celleno (in rosso), composto da aerogeneratori alti 250 m all'estremità superiore del rotore.*

Gli aerogeneratori del progetto Phobos, oltre ad essere particolarmente prossimi alla conca del lago di Bolsena, sono ubicati in aree prossime dell'altopiano dell'Alfina tutelate con il vincolo "Valle del Paglia e Monte Rufeno" del 27.07.1985 e con il successivo ampliamento disposto con DM del 16.05.2011.

Tra le aree più esposte ai rischi delle interferenze visive introdotti dal progetto qui in valutazione vi sono quelle poste a sud della frazione di Torre Alfina, nel comune di Acquapendente, e lo stesso nucleo storico della frazione, sormontato dal castello (di Torre Alfina), complesso dichiarato di notevole interesse pubblico rinnovato con recente decreto del 2019, comprendente sia i giardini del castello Cahen che il parco del Bosco del Sasseto. Il castello con i suoi beni e il centro storico di Torre Alfina sono entrambi ricompresi nelle distanze di cui al DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.9, lett. c) e all'Allegato IV, punto 3.2 dello stesso decreto.

È importante sottolineare il fatto che la frazione di Torre Alfina sorge a una quota compresa tra i +540 ca. e +590 m slm ca., ossia quasi alla medesima quota degli aerogeneratori Phobos che si collocano a quote comprese tra +612 ca. e + 631 ca. slm per gli elementi 1, 2, 3 e 5, e tra le quote +550 e +565ca slm per gli elementi 4, 6 e 7. Considerata anche l'assenza di alture o barriere visive interposte tra questi beni e le opere in progetto, risulta evidente che l'impianto eolico qui valutato modificherà inevitabilmente anche parte delle aree dell'altopiano dell'Alfina e, soprattutto, le visuali che si aprono verso sud-est dal caratteristico borgo e dal castello di Torre Alfina.

### **Precisazioni in ordine alle misure di mitigazione proposte**

Tra le opere di mitigazione alcune opere di mitigazione proposte dalla soc. Proponente (elaborato PEOS\_S01\_44), figura in primo luogo la verniciatura nera di una pala al fine di ridurre il rischio di collisione



con l'avifauna (“*la mortalità poteva essere ridotta aumentando la visibilità delle pale per gli uccelli*”, PEOS-S08\_01, p. 8). Tale espediente, applicato in ampie porzioni delle pale del rotore, da un lato migliorerà la sostenibilità ambientale rispetto all'impatto su alcuni degli ecosistemi naturali, in particolare per l'avifauna, ma dall'altro finirà inevitabilmente per incrementare in maniera decisiva il l'impatto che tale aerogeneratore avrà sulle visuali tutelate.

## 2.2. Beni architettonici

2.2.a Compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

le opere di cui trattasi comprendono, come richiamato sopra, un ampio numero di beni di interesse culturale, di interesse culturale particolarmente importante e numerosi beni tutelati ai sensi dell'art. 10, co. 1 del Codice.

La Società proponente ha inoltre sviluppato gli elaborati PEOS-S01.50 e PEOS-S01.51 relativi all'individuazione di beni nell'ambito distanziale di 10 km, ricognizione parziale e che non contempla i beni tutelati ai sensi dell'art. 10 co. 1, e non contempla, volendo segnalare i casi più eclatanti: l'antica chiesa di San Giovanni in Val di Lago, presso le sponde del lago nel comune di San Lorenzo Nuovo, bene di interesse culturale dichiarato; non vengono considerati i beni culturali presenti nel territorio di Lubriano; non risultano considerati i numerosi beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 co. 1 del Codice dei BBCC; non risultano considerati i beni culturali dell'abitato di Bagnoregio e soprattutto viene erroneamente considerata l'antica frazione di Civita come “Buffer beni patrimonio monumentale (PPR regione Lazio)”. Quest'ultima indicazione non trova riscontro con l'assetto vincolistico attuale: l'intera frazione di Civita è bene di interesse culturale dichiarato ed è **ricompresa nella candidatura di tale area per l'inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità**.

Come precisato nella nota di richiesta di integrazione documentale del MiC, la candidatura in oggetto, attualmente in fase di valutazione, riguarda non solo la frazione di Civita di Bagnoregio, ma un ambito paesaggistico ben più ampio (*core zone*, in rosso in fig. 20), ossia l'intera valle dei Calanchi. La *Buffer zone* (in verde in fig. 20), inoltre, si estende ancora oltre, abbracciando i comuni di Civitella d'Agliano, Lubriano, Castiglione in Teverina e coprendo un'ampia parte del territorio comunale di Bagnoregio. La Proponente ha dimostrato che gli aerogeneratori Phobos non sarebbero visibili da Civita di Bagnoregio, tralasciando però le altre aree della *core zone* (che abbraccia anche l'intero centro storico di Bagnoregio). Proprio per tale motivo il MiC aveva richiesto nelle richieste di integrazioni di valutare la visibilità dell'impianto dal colle di San Francesco Nuovo a Bagnoregio, area ben distante da Civita di Bagnoregio eppure parte integrante del sito UNESCO proposto.




Fig. 7 – candidatura UNESCO del sito “Paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio”, planimetria con individuazione della core zone (in rosso) e della buffer zone (in verde).






Si segnala inoltre come, stando alla carta di visibilità (PEOS\_S02\_06\_a Carte della visibilita di dettaglio\_1\_3, fig. 21) l'impianto risulterebbe fortemente visibile da una parte significativa del centro storico di Bagnoregio, in particolare da Piazza Sant'Agostino e dalle aree limitrofe, dove insistono diversi beni di interesse culturale, compreso il palazzo Comunale. Tale area come già precisato è parte integrante della *core zone* del sito UNESCO oggetto di candidatura e in corso di valutazione.

Tale circostanza confligge anche con i criteri proposti dalle Linee Guida del 10.09.2010 per l'individuazione delle aree non idonee.

Molti dei beni sopra indicati sono invece richiamati nella tabella alle pp. 242-259 dello SIA, in cui si precisa solo quante pale potrebbero essere visibili dai singoli beni.



*Fig. 8, particolare dell'elaborato:*

*PEOS\_S02\_06\_a Carte della visibilita di dettaglio\_1\_3 relativo al centro storico di Bagnoregio. La mappa mostra come anche una parte del centro storico presenti una forte possibilità di visuale dell'impianto eolico.*

### 2.3. Beni archeologici

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici si rileva quanto segue. L'impianto pure non interessando direttamente strutture o aree archeologiche di interesse culturale poste sotto la tutela della regione Lazio, essendo tutte ubicate in suolo umbro, modificheranno lo scenario di numerosi siti nelle aree contermini della regione Lazio.

L'impianto infatti risulterà visibile dall'area archeologica di Volsinii Novi, sito ubicato nel territorio comunale di Bolsena e nelle disponibilità della Soprintendenza competente, che oltre ad aprirlo regolarmente al pubblico vi detiene una sede d'istituto.

L'impianto risulterà visibile dalle pendici del colle di Monterado nel comune di Bagnoregio, sito archeologico di interesse culturale particolarmente importante dichiarato, contraddistinto dalla presenza di un'arce preromana realizzata a presidio di una antica viabilità (corrispondente ad un tracciato oggi esistente) che dalla valle del Tevere risaliva la valle dei Calanchi per arrivare sino al lago di Bolsena. Per meglio illustrare il possibile stato modificato delle aree si aggiunge anche una elaborazione redatta da personale della SABAP-VT-EM sulla base di documentazione fotografica allegata all'istruttoria del vincolo (fig. 9), vista la necessità di considerare anche la visuale che si apre dalle pendici nord-ovest del colle di Monterado.



Fig. 9, fotoinserimento elaborato dalla SABAP-VT-EM con alcune foto depositate agli atti dell'istruttoria di vincolo del complesso fortificato di Monterado. La foto mostra le pendici nord-ovest del colle, immediatamente sotto l'area archeologica, e illustra la forte panoramicità del sito e la diretta visuale che questo ha sull'intera conca del lago e sul progetto Phobos.

La mappa della visibilità a 10 Km (PEOS\_S02\_04\_Carta\_della\_visibilita\_a\_10\_km) precisa inoltre come il progetto dovrebbe avere una forte visibilità proprio dalla sommità del Monte Landro nel comune di San Lorenzo Nuovo, sito archeologico che proprio sulla sommità dell'altura vede la collocazione di un importante area sacra etrusca dominante l'intera conca del lago di Bolsena.

## CONCLUSIONI RELATIVE ALLA REGIONE LAZIO

Alla luce di quanto sopra considerato:

- **i diversi profili di non compatibilità delle opere qui considerate rispetto alla tutela paesaggistica** disposta dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative alla conca del lago di Bolsena, aree ricomprese nell'ambito distanziale di cui al DM del 10.09.2010, Allegato, Parte III, punto 14.9, lett. c) e allegato IV, punto 3.2, si qualificano anche come "zone di rispetto";
- l'evidente conflitto con la tutela disposta dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico della "zona della conca del lago di Bolsena" (DM 24.10.1960) e dai successivi ampliamenti (DM 08.08.1961; 16.10.1967; 10.03.1969; 04.01.1968; 27.07.1985), dispositivi che tutelano proprio i "quadri naturali di non comune bellezza" che il progetto proposto modificherebbe in maniera radicale;
- la **non compatibilità** delle opere qui proposte con il contesto paesaggistico, **anche in ragione del cumulo** che queste sortirebbero **rispetto agli altri impianti realizzati** (Piansano, Cellere e Tessignano), così come rispetto a quelli autorizzati ma non ancora realizzati e a quelli in corso di autorizzazione (sul fronte orientale della conca del lago, tra Bagnoregio, Montefiascone, Viterbo e Celleno);
- le **carenze progettuali** rilevate con particolare riferimento al fatto di aver trascurato il cumulo con altri impianti in corso di autorizzazione; di non aver contemplato quanto disposto dal PTPR-Lazio e, in generale, per le altre carenze sopra illustrate ;
- **i rilevanti impatti che le opere in progetto addurrebbero su importanti aree tutelate e su visuali storicizzate e iconiche**, come quelle che dal lago si aprono verso il centro di Bolsena e verso la parte settentrionale della catena vulsina;
- **l'impatto che tali opere avrebbero sulle visuali che si godono sia da parti dell'altopiano dell'Alfina, tutelate con apposita dichiarazione di notevole interesse pubblico, sia dalla frazione storica e dal castello di Torre Alfina;**



- l'impatto che tali opere potrebbero avere su parti del centro storico di Bagnoregio, ambito ricompreso nella *core zone* del sito UNESCO in corso di valutazione denominato "Paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio";
- l'impatto che l'impianto eolico potrebbe avere su aree e siti archeologici di interesse culturale particolarmente importante, come l'incastellamento etrusco di Monterado (Bagnoregio); il sito di Monte Landro (San Lorenzo Nuovo) e quello di *Volsinii Novi* (Bolsena);
- l'impatto che l'impianto eolico avrebbe sul contesto di beni architettonici di interesse culturale dichiarato, sullo scenario paesaggistico in cui gli stessi insistono e **sulle vedute** che da tali beni si godono, **come il castello di Torre Alfina o la suggestiva chiesa di San Giovanni in Val di Lago**;
- in generale, il forte impatto dovuto alla proposta mutazione dello skyline della parte settentrionale della conca del lago di Bolsena, **trasformazione radicale che altererebbe negativamente un elevato numero di visuali e di scenari che si godono dalla maggior parte dei centri storici che circondano il lago**, dalle relative strade panoramiche, dai percorsi di lungolago e dalla quasi totalità dello specchio d'acqua; anche sulla scorta di quanto disposto dalle Linee Guida di cui al DM del 10.09.2010, Allegati III e IV, **il progetto presenta numerose e pesanti criticità rispetto al paesaggio di pregio in cui è inserito ed ai beni culturali del luogo nonché ai valori da essi rappresentati.**

## ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALE DELL'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, la realizzazione delle previste installazioni eoliche comprensive di tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, ecc...) interessando a livello percettivo non solo il territorio dei comuni direttamente coinvolti, ma l'intero comprensorio territoriale sopra descritto, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime, trasformando il paesaggio con l'intrusione di elementi dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulsi dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti per i seguenti motivi.

- Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche, verso un **paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per dimensione e evidenza a scala territoriale.**
- L'impianto previsto mal si armonizzerebbe con il contesto anche perché contrasterebbe percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da **elementi paesaggistici fortemente identitari e ad andamento prevalentemente orizzontale**, quali il lago, le dolci colline, i campi coltivati, le strade, i sentieri.
- Il progettato impianto eolico, insieme agli impianti già esistenti, nel loro insieme si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente, oltre che dell'aspetto naturalistico, anche delle valenze culturali del territorio, macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto preesistente in tutto il contesto territoriale circostante e dunque costituirebbero **'oggetti' del tutto incongrui** rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, in aree paesaggistiche di minor pregio nella stessa regione o in altre, anche a costo di una produttività energetica accettabilmente inferiore.
- Per quanto sopra riportato e anche **in merito ai principi e agli obiettivi di sostenibilità** per i progetti interni alle politiche del PNRR, **si ricorda che tutti i progetti e le opere devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm) come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente"** alla quale si rimanda.



Ricordiamo inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: “Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest’ultimo. Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l’introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni che il progetto in argomento intende installare. Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio anche di pregio così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l’intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**ESAMINATO** il contesto e il progetto presentato **si ritiene, che non sia possibile indicare modifiche progettuali o prescrizioni**, stante la natura stessa dell’intervento e le caratteristiche paesaggistiche del territorio di localizzazione, tali da rendere l’impianto compatibile paesaggisticamente.

**CONSIDERATO** che l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell’impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l’impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità sopra riportate, per quanto di competenza si ritiene che l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell’area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio:

## PARERE CONTRARIO


ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante il **progetto di impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato “Phobos”**



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
ss-pnrr@cultura.gov.it

**della potenza complessiva di 42 MW e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) e Orvieto (TR), proposto dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP  
(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)  
Tel. 06 67234590 - giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

